

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 1988

### Revisione degli organici del personale di custodia degli istituti di prevenzione e pena

ONOREVOLI SENATORI. – I ritardi nell'approvazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia, proposta inizialmente nella scorsa IX legislatura, circa 4 anni or sono, ed intesa ad istituire il Corpo di polizia penitenziaria, di carattere civile, costituito da personale maschile, nonchè da quello femminile proveniente dal ruolo delle vigilatrici penitenziarie, in numero adeguato alle effettive esigenze, ripropongono la necessità di provvedere con urgenza all'aumento delle dotazioni organiche del personale di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.

Infatti, la situazione è insostenibile, in quanto gli organici attuali, nonostante gli aumenti di personale militare disposti dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre

1987, n. 436, sono tuttora insufficienti per garantire lo svolgimento dei compiti all'interno degli istituti penitenziari (compiti resi più gravosi dalla applicazione della recente riforma penitenziaria di cui alla legge 10 ottobre 1986, n. 663) e per consentire l'apertura di nuovi istituti penitenziari, ai quali occorre assegnare personale di custodia in servizio presso istituti già in funzione. Ciò determina una riduzione del livello di sicurezza generale di tutti gli istituti penitenziari e condizioni di servizio che superano i limiti massimi di tollerabilità da parte del personale di custodia.

Peraltro, l'orario di servizio settimanale – che, equiparato a quello della Polizia di Stato, è andato riducendosi da 40 a 39 ore e poi, dal 1° ottobre 1984, a 38 ore (v. articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 69

del 1984) - dovrà essere ulteriormente ridotto, secondo gli accordi in corso per la Polizia di Stato, a 37 ore nel corrente anno e a 36 ore dal 1° maggio 1989.

Quantunque ciascuno dei predetti orari vada maggiorato di 2 ore, retribuite come lavoro straordinario dalle Prefetture, è però da considerare che i limiti massimi individuali e di spesa per lavoro straordinario, che, in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, erano stati stabiliti, per l'anno 1987, tra le 550 e le 715 ore annue (elevabili a non oltre 825 ore solo in occasione di processi penali o di altre eccezionali esigenze che impegnino con continuità il personale del Corpo degli agenti di custodia) subiscono sensibili riduzioni per il corrente anno 1988, poichè passano, in relazione ai vari contingenti di personale A, B, C, D, E ed F, rispettivamente a 520-680 ore; 420-520 ore; 360-520 ore; 350-440 ore; 250-520 ore; 132 ore (elevabili a non oltre 715 ore, nelle circostanze sopra menzionate).

È quindi evidente che, per far fronte alle conseguenze relative alla riduzione dell'orario di servizio settimanale ed alla riduzione dei limiti massimi individuali e di spesa per lavoro straordinario, occorre disporre di un maggior numero di unità di personale di custodia.

La critica situazione che caratterizza l'attuale periodo e che è destinata ad aggravarsi maggiormente nel prossimo futuro qualora non vi si ponesse rimedio trova concreta conferma nelle insistenti istanze provenienti dal personale di custodia in servizio negli istituti penitenziari, soprattutto di quelli di maggiore importanza, quali Milano, Bologna, Torino, Roma-Regina Coeli e Roma-Rebibbia.

Si ritiene, pertanto, assolutamente necessario ed urgente provvedere alla revisione degli organici del personale militare e delle vigilatrici penitenziarie.

A tale scopo, è stato predisposto l'allegato disegno di legge, costituito da tre articoli.

Con l'articolo 1 si dispone l'aumento della dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena per n. 1.000 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie (4° livello), disponendo che la copertura dei posti disponibili avvenga, per il 50 per cento dei

posti, mediante assunzione delle vigilatrici penitenziarie straordinarie, secondo le modalità di assunzione stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, e per il rimanente 50 per cento mediante assunzione in prova di coloro che hanno riportato l'idoneità in precedenti pubblici concorsi per vigilatrici penitenziarie - vedi comma 1, lettere a) e b).

L'articolo 2, comma 1, dispone l'aumento dell'organico del Corpo degli agenti di custodia di n. 40 marescialli maggiori, n. 48 marescialli capi, n. 53 marescialli ordinari, n. 276 fra vice brigadieri e brigadieri, n. 2.583 fra appuntati e guardie (per complessive n. 3.000 unità).

Il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede la riammissione in servizio, a domanda degli interessati e nei limiti delle vacanze di organico, dei militari collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, purchè non abbiano superato il quarantesimo anno di età, non abbiano riportato condanne penali e siano in possesso degli altri requisiti prescritti, a prescindere dallo stato civile. L'espresso richiamo alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 19 maggio 1976, n. 321, contenuto nella parte finale del comma in parola, ha lo scopo di far sì che i militari riammessi in servizio conservino l'anzianità di servizio già maturata e il grado rivestito all'atto del congedo e vengano collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado, con l'obbligo di restituire a rate mensili, ciascuna non superiore ad un quinto dello stipendio, il premio di congedamento e l'indennità percepita all'atto del congedo.

È di tutta evidenza che le sopra illustrate disposizioni relative all'assunzione delle vigilatrici penitenziarie, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1, e quelle riguardanti la riammissione in servizio del personale del Corpo degli agenti di custodia collocato in congedo, di cui al comma 2 dell'articolo 2, sono dettate dalla estrema necessità ed urgenza di disporre del personale di custodia occorrente per far fronte alle esigenze dell'Amministrazione penitenziaria.

L'articolo 3 è dedicato all'onere finanziario derivante dall'applicazione del provvedimento in esame.

## RELAZIONE TECNICA

Gli oneri finanziari relativi a ciascuno degli articoli dello schema di decreto-legge che comportano spesa (articolo 1 e 2) sono quelli risultanti rispettivamente dai sottoindicati allegati I e II:

ALLEGATO I. - Articolo 1. - *Aumento dell'organico delle Vigilatrici penitenziarie.*

ALLEGATO II. - Articolo 2. - *Aumento dell'organico degli Agenti di custodia.*

Ad ognuno dei suddetti allegati sono unite le relative «schede».

Si unisce, infine, la scheda riassuntiva.

## ALLEGATO I

ONERE FINANZIARIO DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1 CONCERNENTE L'AUMENTO DELL'ORGANICO DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE

L'onere finanziario relativo all'applicazione dell'articolo in argomento ammonta a lire 5.049.148.000 per l'anno 1988 ed a lire 12.117.955.000 per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

Tale onere è stato determinato moltiplicando la spesa annua pro-capite per il numero di unità aventi diritto e sottraendo l'onere attuale già finanziato.

Per il corrente esercizio l'onere annuo è stato frazionato in 5/12, tenuto conto della decorrenza presunta del provvedimento dal 1° agosto 1988.

Si riporta, qui di seguito, la distinzione dell'onere finanziario complessivo di cui sopra in:

## ANNO 1988

Oneri diretti .....	L.	4.542.555.500
Oneri riflessi a carico dello Stato .....	»	506.592.500
		<hr/>
Totale ...	L.	5.049.148.000
		<hr/> <hr/>

## ANNO 1989 E 1990

Oneri diretti .....	L.	10.902.133.000
Oneri riflessi a carico dello Stato .....	»	1.215.822.000
		<hr/>
Totale ...	L.	12.117.955.000
		<hr/> <hr/>

Alla copertura dell'onere finanziario di cui sopra si provvederà mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento per gli stessi anni 1988, 1989 e 1990 di cui alla Tabella B annessa alla legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) concernente: «Riforma ordinamento agenti di custodia».

**ONERE FINANZIARIO RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO  
DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE  
(1.000 UNITÀ - IV LIVELLO)**

<i>Stipendio</i>		
5.500.000 × 1.000 .....	L.	5.500.000.000
<i>13<sup>a</sup> mensilità</i>		
458.333 (1/12 di 5.500.000) × 1.000 .....	»	458.333.000
<i>Indennità integrativa speciale</i>		
877.641 × 1.000 × 12 .....	»	10.531.692.000
829.241 (877.641 - 48.400) × 1.000 .....	»	829.241.000
<i>Indennità di servizio penitenziario</i>		
345.000 × 1.000 × 12 .....	»	4.485.000.000
	L.	21.804.266.000
Oneri riflessi a carico dello Stato .....	L.	2.431.644.000
Totale ...	L.	24.235.910.000
 Meno onere attuale già finanziato per 500 unità (50% di 1.000 unità) .....		
	L.	12.117.955.000
Totale onere finanziario ...	L.	12.117.955.000
 - Onere finanziario anno 1988 (5/12 di L. 12.117.955.000) .....		
	L.	5.049.147.916
- Onere finanziario anno 1989 .....	L.	12.117.955.000
- Onere finanziario anno 1990 .....	L.	12.117.955.000

## ALLEGATO II

**ONERE FINANZIARIO DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2 CONCERNENTE L'AUMENTO DELL'ORGANICO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA**

L'onere finanziario relativo all'applicazione dell'articolo in argomento ammonta a lire 10.013.133.000 per l'anno 1988, a lire 78.242.892.000 per l'anno 1989 ed a lire 81.612.747.000 per l'anno 1990.

Tale onere è stato determinato tenendo conto della presunta decorrenza del provvedimento dal 1° agosto 1988, e considerando che nei primi sei mesi (dal 1° agosto 1988 al 31 gennaio 1989) le nuove unità reclutate dovranno frequentare il corso di istruzione con diritto alla paga giornaliera prevista per l'allievo guardia.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si riporta, qui di seguito, la distinzione dell'onere finanziario complessivo di cui sopra in:

## ANNO 1988

Oneri diretti .....	L.	8.787.304.000
Oneri riflessi a carico dello Stato .....	»	1.225.828.940
		<hr/>
Totale ...	L.	10.013.133.000
		<hr/> <hr/>

## ANNO 1989

Oneri diretti .....	L.	68.242.310.490
Oneri riflessi a carico dello Stato .....	»	9.578.671.314
		<hr/>
Totale ...	L.	78.242.982.000
		<hr/> <hr/>

## ANNO 1990

Oneri diretti .....	L.	71.621.542.000
Oneri riflessi a carico dello Stato .....	»	9.991.205.109
		<hr/>
Totale ...	L.	81.612.747.000
		<hr/> <hr/>

Sono state considerate inoltre spese di funzionamento, per l'acquisto di beni e servizi, relativi al vestiario, al casermaggio, alle cure ed agli accertamenti medico legali, al benessere del personale, alla formazione ed all'aggiornamento, in misura del 10 per cento circa dei corrispondenti stanziamenti sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1988 (capitoli nn. 2081, 2082, 2083, 2088, 2101) in proporzione, quindi, alla percentuale di incremento dell'organico del Corpo.

Alla copertura dell'onere finanziario di cui sopra si provvederà mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento per gli stessi anni 1988, 1989 e 1990 di cui alla Tabella B annessa alla legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) concernente: «Riforma ordinamento agenti di custodia».

ANNO 1988

PROSPETTO DELL'ONERE FINANZIARIO DERIVANTE DALL'INCREMENTO DELL'ORGANICO DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DI N. 3.000 UNITÀ

ONERE TOTALE L. 10.678.132.940

*Reclutamento Agenti di custodia*

n. 2.383 unità × gg. 150 × L. 22.901(\*) ..... L. 8.185.962.450

*Riammissione Agenti di custodia*

n. 200 unità × L. 26.848.000(\*\*\*) × 4/12(\*\*) ..... » 1.789.866.666

*Avanzamento al grado superiore*

al grado di maresciallo maggiore:

L. 1.867.727(\*\*\*)(<sup>1</sup>) × 40 unità(<sup>2</sup>) × 3/12(<sup>3</sup>) .. L. 18.677.270

al grado di maresciallo capo:

L. 294.737(\*\*\*)(<sup>1</sup>) × 48 unità(<sup>2</sup>) × 3/12(<sup>3</sup>) ... » 3.536.844

al grado di maresciallo ordinario:

L. 1.138.846(\*\*\*)(<sup>1</sup>) × 53 unità(<sup>2</sup>) × 3/12(<sup>3</sup>) .. » 15.089.710al grado di vicebrigadiere(<sup>4</sup>): ..... -

Totale ... L. 37.303.824

Spese obbligatorie per il personale ..... L. 10.013.132.940

Beni e servizi(<sup>5</sup>) ..... » 665.000.000

Totale ... L. 10.678.132.940

(\*) Paga giornaliera Allievi agenti di custodia durante il corso di istruzione (periodo 1° agosto 1988 - 31 dicembre 1988: 5 mesi).

(\*\*) Frazione annua di spesa per la riammissione di n. 200 Guardie a decorrere dal 1° settembre 1988.

(\*\*\*) Comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione.

(1) Differenza rispetto al trattamento economico del grado inferiore, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione.

(2) Incremento del ruolo organico.

(3) Frazione annua dell'onere di spesa (gli avanzamenti potranno aver luogo a decorrere dal 1° ottobre 1988).

(4) Non è previsto alcun onere durante il corso professionale per la promozione al grado di vicebrigadiere.

(5) Spese di funzionamento per vestiario, casermaggio, cure ed accertamenti medico-legali, benessere del personale, formazione ed aggiornamento; rapportato al 10 per cento circa dei corrispondenti stanziamenti di bilancio del Ministero di grazia e giustizia per il Corpo degli Agenti di custodia.

## ANNO 1988

## MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE IN CONSEGUENZA DELL'INCREMENTO DEGLI ORGANICI NEI RUOLI DI MARESCIALLO MAGGIORE, MARESCIALLO CAPO, MARESCIALLO ORDINARIO

*Da brigadiere a maresciallo ordinario*

Differenza per scatto gerarchico (2,50 per cento sullo stipendio in godimento) .....	L.	236.000
Differenza per indennità pensionabile .....	»	288.000
Differenza per autonomia maggiorazione .....	»	91.000
Ulteriore attribuzione stipendiale .....	»	310.000
Rateo 13 <sup>a</sup> mensilità .....	»	77.084
	»	1.002.084
Oneri a carico dell'Amministrazione .....	»	136.762
		<hr/>
Totale ...	L.	1.138.846
		<hr/> <hr/>

*da maresciallo ordinario a maresciallo capo*

Differenza per scatto gerarchico (2,50 per cento sullo stipendio in godimento) .....	L.	236.000
Rateo 13 <sup>a</sup> mensilità .....	»	19.667
Oneri a carico dell'Amministrazione .....	»	39.067
		<hr/>
Totale ...	L.	294.734
		<hr/> <hr/>

*Da maresciallo capo a maresciallo maggiore*

Differenza per stipendio .....	L.	1.000.000
Differenza per indennità pensionabile .....	»	288.000
Differenza per autonomia maggiorazione .....	»	13.000
Differenza per indennità integrativa speciale .....	»	29.676
Ulteriore attribuzione stipendiale .....	»	180.000
Rateo 13 <sup>a</sup> mensilità .....	»	124.808
	»	1.635.484
Oneri a carico dell'Amministrazione .....	»	232.243
		<hr/>
Totale ...	L.	1.867.727
		<hr/> <hr/>

ANNO 1989

PROSPETTO DELL'ONERE DERIVANTE DALL'AUMENTO DELL'ORGANICO DI 3.000 UNITÀ NEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

GRADO	Incremento Organico	Trattamento economico	Onere
Allievo guardia . . . . .	2.383 × gg.	30 × L. 22.901	L. 1.637.192.490 (*)
Guardia . . . . .	2.383	21.204.000 (**)	» 50.529.132.000
Guardia riammessa . . . . .	200	23.561.000	» 4.712.200.000
Vicebrigadiere . . . . .	276	27.170.000	» 7.498.920.000
Maresciallo ordinario . . . . .	53	29.898.000	» 1.584.594.000
Maresciallo capo . . . . .	48	30.134.000	» 1.446.432.000
Maresciallo maggiore . . . . .	40	31.396.000	» 1.255.840.000
	<hr/>		
Totale . . . . .	3.000		L. 68.664.310.490
			<hr/>
Oneri a carico dell'Amministrazione (13,95%) . . . . .			L. 9.578.671.314
			<hr/>
Spese obbligatorie per il personale . . . . .			L. 78.242.981.804
Spese per beni e servizi (***) . . . . .			» 2.000.000.000
			<hr/>
Totale . . . . .	3.000		L. 80.242.981.804
			<hr/>

(\*) Paga giornaliera allievi agenti di custodia durante il corso di istruzione (periodo 1 dicembre 1988 - 31 gennaio 1988) completamento del corso semestrale.

(\*\*) Onere relativo all'immissione in ruolo a decorrere dall'1 febbraio 1989 (11/12 del costo unitario annuo).

(\*\*\*) Spese di funzionamento per vestiario, casermahhio, cure ed accertamenti medico-legali, benessere del personale, formazione ed aggiornamento; rapportato al 10 per cento circa dei corrispondenti stanziamenti di bilancio del Ministero di grazia e giustizia per il Corpo degli agenti di custodia.

ANNO 1990

## PROSPETTO DELL'ONERE DERIVANTE DALL'AUMENTO DELL'ORGANICO DI 3.000 UNITÀ NEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

GRADO	Incremento Organico	Trattamento economico	Onere
Guardia .....	2.383	23.132.000	L. 55.123.556.000
Guardia riammessa ....	200	23.561.000	» 4.712.200.000
Vicebrigadiere .....	276	27.170.000	» 7.498.920.000
Maresciallo ordinario .	53	29.898.000	» 1.584.594.000
Maresciallo capo .....	48	30.134.000	» 1.446.432.000
Maresciallo maggiore .	40	31.396.000	» 1.255.840.000
Totale ... 3.000			L. 71.621.542.000
Oneri a carico dell'Amministrazione (13,95%) .....			L. 9.991.205.109
Spese obbligatorie .....			L. 81.612.747.000
Spese per beni e servizi (*) .....			» 2.000.000.000
Totale ... 3.000			L. 83.612.747.000

(\*) Spese di funzionamento per vestiario, casermaggio, cure ed accertamenti medico-legali, benessere del personale, formazione ed aggiornamento; rapportato al 10 per cento circa dei corrispondenti stanziamenti di bilancio del Ministero di grazia e giustizia per il Corpo degli agenti di custodia.

## COSTO UNITARIO MEDIO DELLA GUARDIA

## LIVELLO IV

Stipendio e tredicesima mensilità .....	L.	5.958.000
Retribuzione individuale di anzianità (riferita al livello iniziale) .....	»	-
Autonoma maggiorazione stipendiale .....	»	141.000
Ulteriore attribuzione stipendiale .....	»	-
Indennità pensionabile .....	»	4.134.000
Indennità integrativa speciale .....	»	11.361.000
Supplemento giornaliero indennità di istituto .....	»	530.000
Straordinario obbligatorio (2h) .....	»	1.008.000
Totale ...	L.	23.132.000
Oneri a carico dell'Amministrazione .....	»	3.227.000
Totale ...	L.	26.359.000

## COSTO UNITARIO MEDIO DELLA GUARDIA RIAMMESSA

## LIVELLO IV

Stipendio e tredicesima mensilità .....	L.	5.958.000
Retribuzione individuale di anzianità (riferita al 4° liv. 1° cl.)	»	429.000
Autonoma maggiorazione stipendiale .....	»	141.000
Ulteriore attribuzione stipendiale .....	»	-
Indennità pensionabile .....	»	4.134.000
Indennità integrativa speciale .....	»	11.361.000
Supplemento giornaliero indennità di istituto .....	»	530.000
Straordinario obbligatorio (2h) .....	»	1.008.000
		<hr/>
Totale ...	L.	23.561.000
Oneri a carico dell'Amministrazione .....	»	3.287.000
		<hr/>
Totale ...	L.	26.848.000
		<hr/> <hr/>

## COSTO UNITARIO MEDIO DEL VICEBRIGADIERE

## LIVELLO V

Stipendio e tredicesima mensilità .....	L.	6.716.000
Retribuzione individuale di anzianità (riferita al 4° liv. 4° cl.)	»	1.056.000
Autonoma maggiorazione stipendiale .....	»	394.000
Ulteriore attribuzione stipendiale .....	»	-
Indennità pensionabile .....	»	6.084.000
Indennità integrativa speciale .....	»	11.382.000
Supplemento giornaliero indennità di istituto .....	»	530.000
Straordinario obbligatorio (2h) .....	»	1.008.000
		<hr/>
Totale ...	L.	27.170.000
Oneri a carico dell'Amministrazione .....	»	3.790.000
		<hr/>
Totale ...	L.	30.960.000
		<hr/> <hr/>

## COSTO UNITARIO MEDIO DEL MARESCIALLO ORDINARIO

## LIVELLO V

Stipendio e tredicesima mensilità .....	L.	6.716.000
Retribuzione individuale di anzianità (riferita al 5° liv. 7° cl. - 3 scatti) .....	»	2.737.000
Autonoma maggiorazione stipendiale .....	»	507.000
Ulteriore attribuzione stipendiale .....	»	310.000
Indennità pensionabile .....	»	6.708.000
Indennità integrativa speciale .....	»	11.382.000
Supplemento giornaliero indennità di istituto .....	»	530.000
Straordinario obbligatorio (2h) .....	»	1.008.000
		<hr/>
Totale ...	L.	29.898.000
Oneri a carico dell'Amministrazione .....	»	4.171.000
		<hr/>
Totale ...	L.	<u>34.069.000</u>

## COSTO UNITARIO MEDIO DEL MARESCIALLO CAPO

## LIVELLO V

Stipendio e tredicesima mensilità .....	L.	6.716.000
Retribuzione individuale di anzianità (riferita al 5° liv. 7° cl. - 3 scatti) .....	»	2.973.000
Autonoma maggiorazione stipendiale .....	»	507.000
Ulteriore attribuzione stipendiale .....	»	310.000
Indennità pensionabile .....	»	6.708.000
Indennità integrativa speciale .....	»	11.382.000
Supplemento giornaliero indennità di istituto .....	»	530.000
Straordinario obbligatorio (2h) .....	»	1.008.000
		<hr/>
Totale ...	L.	30.134.000
Oneri a carico dell'Amministrazione .....	»	4.204.000
		<hr/>
Totale ...	L.	<u>34.338.000</u>

## COSTO UNITARIO MEDIO DEL MARESCIALLO MAGGIORE

## LIVELLO V

Stipendio e tredicesima mensilità .....	L.	7.800.000
Retribuzione individuale di anzianità (riferita al 5° liv. 8° cl. - 4 scatti) .....	»	2.922.000
Autonoma maggiorazione stipendiale .....	»	507.000
Ulteriore attribuzione stipendiale .....	»	195.000
Indennità pensionabile .....	»	7.020.000
Indennità integrativa speciale .....	»	11.414.000
Supplemento giornaliero indennità di istituto .....	»	530.000
Straordinario obbligatorio (2h) .....	»	1.008.000
		<hr/>
	Totale ...	L. 31.396.000
Oneri a carico dell'Amministrazione .....	»	4.380.000
		<hr/>
	Totale ...	L. 35.776.000
		<hr/> <hr/>

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, dalla legge 26 aprile 1982, n. 215, e dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, è incrementata di 1.000 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie (4° livello). Alla copertura dei posti disponibili, in attesa dell'espletamento dei pubblici concorsi secondo le modalità vigenti, si provvede:

a) nella misura del 50 per cento dei posti mediante l'assunzione, con contratti a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, di coloro che abbiano prestato servizio per almeno centottanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e di pena in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, anche se sono superati i limiti di età per l'assunzione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, fatti salvi i posti previsti dalle riserve di legge;

b) mediante l'assunzione in prova, per il rimanente 50 per cento dei posti, di coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici a posti di vigilatrice penitenziaria, abbiano riportato l'idoneità. A tal fine sarà predisposta una graduatoria nazionale di tutte le idonee non assunte dei concorsi banditi con i decreti ministeriali dal 3 ottobre 1985 alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

1. L'organico del Corpo degli agenti di custodia, stabilito dalla legge 22 dicembre

1981, n. 773, modificato dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, dalla legge 22 dicembre 1986, n. 905, e dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è aumentato di 40 unità nel grado di maresciallo maggiore, di 48 unità nel grado di maresciallo capo, di 53 unità nel grado di maresciallo ordinario, di 276 unità nei gradi di vice brigadiere e brigadiere e di 2.583 unità nel ruolo degli appuntati e delle guardie.

2. Nei limiti delle vacanze di organico nei gradi di cui al comma 1, è consentita la riammissione in servizio, a domanda, del personale del Corpo degli agenti di custodia collocato in congedo a propria richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, il quale non abbia superato i 40 anni di età, non abbia riportato condanne penali e sia in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia, con esclusione del requisito dello stato civile di celibe o vedovo senza prole. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 19 marzo 1976, n. 321.

### Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 16.400 milioni per l'anno 1988, ed in lire 92.400 milioni l'anno 1989 ed in lire 95.750 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riforma ordinamento agenti di custodia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.